



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE di PROMOZIONE SOCIALE Italian LEGO® User Group – ItLUG

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 - Nel rispetto del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute ed ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R. 1/08 e del D.L. 460/97 è costituita l'Associazione Culturale di Promozione Sociale denominata "Italian LEGO® User Group" (in breve "ItLUG") con sede legale in Lecco. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione "Italian LEGO® User Group", più avanti chiamata per brevità Associazione, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Eventuali trasferimenti di sede nello stesso territorio comunale potranno avvenire con semplice delibera di Consiglio Direttivo senza dover modificare il presente Statuto.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione ha la finalità di promuovere la passione per le costruzioni LEGO® favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli appassionati, anche attraverso risorse online, eventi e media.

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- supporto e coordinamento ai soci per l'organizzazione di eventi locali e per la partecipazione ad eventi internazionali;
- realizzazione di materiali informativi (articoli, opuscoli, fanzine, siti Internet e simili);
- confronto e collegamento con altre realtà associative operanti in settori analoghi;
- stipula di accordi e collaborazioni con il gruppo LEGO® e terzi al fine di ottenere vantaggi per i soci;
- rappresentanza a livello nazionale e regionale dei propri soci.

Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. E' data possibilità all'Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.



ITALIAN LEGO USERS GROUP
www.itug.org

Soci

Art. 6 - Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di socio. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

In caso l'aspirante socio sia minore di età, la domanda dovrà essere presentata da chi ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante entro sessanta giorni. In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa annuale. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

In caso di rigetto della domanda per errore formale o incompletezza di informazioni, l'aspirante socio sarà invitato a ripresentare la domanda corretta e/o integrata entro trenta giorni.

In base alle disposizioni della Legge 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

Art. 8 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci junior.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative annuali.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Soci junior sono persone di età inferiore ai diciotto anni. Il loro diritto di voto si esprime attraverso chi ne esercita la patria potestà. Al compimento del diciottesimo anno di età diventano automaticamente soci ordinari.

